



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 09/09/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 giugno 2003, n. 165

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 2 "Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano". Annualità 2000 e 2001 - Comune di Taranto - "Valutazione degli effetti sull'inquinamento atmosferico nell'area urbana di Taranto". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

L'anno 2003 addì 10 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell'ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della Misura 5.2.

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TARANTO per l'attuazione dell'intervento "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'AREA URBANA DI TARANTO" di cui alla Misura 5.2 Azione 2, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di TARANTO;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160 relativamente alla misura 5.2 - "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 164 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 Azione 2 della misura POR 5.2 "REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE RETI DI RILEVAMENTO E DEI SISTEMI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO URBANO", con indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a £. 8.010.204.000 pari a Euro 4.136.925,12, di cui £. 7.022.851.290 pari a Euro 3.627.000,00 quale quota di assegnazione

originaria; £. 987.352.710 pari a Euro 509.925,12 quale assegnazione di quota parte dell'economie realizzate sulle altre Azioni 3a, 3b, 4a, 4b e 5 della stessa Misura 5.2;

PRESO ATTO che il progetto "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'AREA URBANA DI TARANTO", proposto dal Comune di TARANTO, di importo complessivo pari a Euro 859.384,28 (£. 1.664.000.000), è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 Azione 2 Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 851.637,42 (£. 1.649.000.000), comprensivo di I.V.A., di cui Euro 731.568,83, quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 120.068,59 quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale del 0,901443% pari a Euro 7.746,86 (£. 15.000.000);

VISTO che il Comune di TARANTO, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato dell'11/09/2001 prot. n° 9767; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, ammontante alla somma di Euro 7.493,35;

VISTO la determinazione dirigenziale dell'U.T.C. del Comune di TARANTO n° 50 del 12/05/2003 con la quale è stato rideterminato il nuovo quadro economico definitivo di spesa ammontante conclusivamente all'importo di Euro 832.594,62 comprensivo di IVA con una economia di Euro 26.789,66 rivenienti a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 57.757,09;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

- Impegnare a favore del Comune di TARANTO, per la realizzazione dell'intervento "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'AREA URBANA DI TARANTO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 825.101,27 così ripartite:

- a) Euro 707.705,43 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001;
- b) Euro 117.395,84 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- Liquidare a favore del Comune di TARANTO, l'anticipazione del 7% pari a Euro 57.757,09, per Euro 49.539,38 a fronte dell'impegno assunto sul Capito 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001, e per Euro 8.217,17 a fonte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di TARANTO, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 57.757,09;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/00768911-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di TARANTO per l'attuazione dell'intervento "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'AREA URBANA DI TARANTO" di cui alla Misura 5.2 Azione 2, allegato al presente provvedimento;

- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di TARANTO è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di TARANTO, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;

- di impegnare a favore del Comune di TARANTO, per la realizzazione dell'intervento "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'AREA URBANA DI TARANTO" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 825.101,27 così ripartite:

- a) Euro 707.705,43 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001;
- b) Euro 117.395,84 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- di liquidare a favore del Comune di TARANTO a fronte dell'Impegno di cui al presente provvedimento, l'anticipazione del 7% pari a Euro 57.757,09, per Euro 49.539,38 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001, e per Euro 8.217,71 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di TARANTO, Partita IVA: 00850530734, C.F.: 80008750731, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 57.757,09;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di TARANTO;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  
2000 - 2006

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TARANTO, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 2 - "Valutazione degli effetti sull'inquinamento atmosferico nell'area urbana di TARANTO" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 941342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso

gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

#### Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;

erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

#### Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) rilasciato dalla Regione.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

#### Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

#### Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

#### Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

#### Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile Il Responsabile  
di Misura 5.2 Unico

Ing. Gennaro Rosato del Procedimento

---